



Bruxelles, 7.1.2019  
COM(2019) 4 final

2019/0002 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che stabilisce le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240, (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226 e (UE) 2018/1861**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

Nel settembre 2018 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato due atti legislativi: un regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)<sup>1</sup> e un regolamento di modifica del regolamento Europol ai fini dell'istituzione dell'ETIAS<sup>2</sup>.

L'istituzione dell'ETIAS rientra tra le iniziative intraprese negli ultimi anni a livello dell'UE per aumentare la sicurezza dei cittadini e prevenire la migrazione irregolare in un'Europa aperta, garantendo e continuando nel contempo a rafforzare la gestione delle frontiere esterne<sup>3,4</sup>. Il contesto e l'istituzione del sistema sono stati annunciati nel discorso del 2016 sullo stato dell'Unione, in occasione del quale il presidente Juncker ha dichiarato: *"Difenderemo i nostri confini [...] attraverso controlli serrati [...] su tutti coloro che li attraversano. Per ogni ingresso o uscita dall'Unione europea saranno registrati data, luogo e motivazione. Entro novembre [2016] proporremo un sistema europeo di informazione per i viaggi: un sistema automatico che consentirà di stabilire a chi è consentito l'ingresso in Europa. In questo modo saremo in grado di conoscere l'identità di tutti coloro che entrano in Europa ancora prima che arrivino"*.

L'ETIAS andrà a colmare il vuoto informativo sui viaggiatori esenti dall'obbligo di visto al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne; determinerà l'ammissibilità dei cittadini di paesi terzi esenti da tale obbligo prima che si rechino nello spazio Schengen e stabilirà se il loro viaggio rappresenta un rischio per la sicurezza, un rischio di immigrazione irregolare o un alto rischio epidemico; darà inoltre ai viaggiatori la sicurezza di poter attraversare le frontiere senza ostacoli. Se necessario, l'autorizzazione ai viaggi ETIAS potrà essere negata dalle unità nazionali ETIAS.

La valutazione dei rischi di cui sopra implicherà il trattamento automatizzato dei dati personali forniti nelle domande di autorizzazione ai viaggi. Il regolamento ETIAS stabilisce che tali dati vengano confrontati con quelli contenuti nelle cartelle, nei fascicoli o nelle segnalazioni registrate nei sistemi di informazione o nelle banche dati dell'UE (sistema centrale ETIAS, sistema d'informazione Schengen (SIS), sistema di informazione visti (VIS), sistema di ingressi/uscite (EES) o Eurodac), nei dati Europol o nelle banche dati Interpol (banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD) o banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN))<sup>5</sup>.

Sebbene l'articolo 20 del regolamento stabilisca quale gruppo di dati di un fascicolo di domanda ETIAS è possibile utilizzare per consultare gli altri sistemi, tali dati non sono tutti raccolti o registrati allo stesso modo negli altri sistemi di informazione dell'UE e nei dati Europol. In altre parole, un sistema può raccogliere i dati relativi al "paese di rilascio del

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2018/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) 2016/794 ai fini dell'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 72).

<sup>3</sup> COM(2016) 602 final.

<sup>4</sup> COM(2016) 205 final.

<sup>5</sup> Articolo 20, paragrafo 2, e articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240 di cui alla nota (1).

documento di viaggio", mentre un altro può registrare gli stessi dati in forma diversa, ad esempio come "codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di viaggio". In altri casi, una certa categoria di dati può essere raccolta in un sistema, ma non in un altro. L'ETIAS, ad esempio, registra i "nomi dei genitori del richiedente", diversamente dalla maggior parte degli altri sistemi da esso interrogati.

Quando è stata adottata la proposta ETIAS<sup>6</sup>, tra l'altro, la situazione per quanto riguarda i vari sistemi di informazione dell'UE interrogati dall'ETIAS era diversa da quella odierna. Al momento di tale adozione era stata infatti proposta la creazione di altri due nuovi sistemi informatici dell'UE: erano in corso discussioni sul regolamento EES<sup>7</sup> e stava per essere presentata la proposta della Commissione sul sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (il cosiddetto "sistema ECRIS-TCN")<sup>8</sup>. Quanto ai sistemi di informazione esistenti, i testi giuridici riguardanti il SIS erano in fase di evoluzione tenuto conto delle revisioni del quadro giuridico del SIS proposte nel dicembre 2016, adottate infine dai legislatori nel novembre 2018<sup>9</sup>. La Commissione aveva inoltre proposto una rifusione del regolamento Eurodac<sup>10</sup> nell'ambito della riforma del sistema europeo comune di asilo, ma tale rifusione non era stata ancora adottata dai legislatori<sup>11</sup>. Ad oggi, il regolamento Eurodac rifiuto deve ancora essere approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Sulla base di tali considerazioni, all'articolo 11, paragrafo 2, il regolamento ETIAS stabilisce che: "Le modifiche degli atti giuridici che istituiscono i sistemi d'informazione dell'UE necessarie a realizzarne l'interoperabilità con l'ETIAS, nonché l'aggiunta delle corrispondenti disposizioni nel presente regolamento, sono oggetto di uno strumento giuridico distinto".

La presente proposta mira pertanto ad introdurre le modifiche tecniche necessarie a rendere pienamente operativo il sistema ETIAS, modificando gli atti giuridici riguardanti i sistemi informatici dell'UE interrogati dall'ETIAS. Stabilisce inoltre le disposizioni corrispondenti e modifica il regolamento ETIAS di conseguenza.

La presente iniziativa modifica, in primo luogo, il regolamento ECRIS-TCN, su cui di recente i legislatori hanno raggiunto un "accordo di massima". Di conseguenza, in linea con l'intento espresso dai legislatori nel regolamento ETIAS<sup>12</sup> è ora possibile includere in tale regolamento le necessarie disposizioni riguardanti la relazione tra l'ETIAS e il sistema ECRIS-TCN e modificare opportunamente il regolamento ECRIS-TCN.

---

<sup>6</sup> COM(2016) 731 final.

<sup>7</sup> Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

<sup>8</sup> COM(2017) 344 final.

<sup>9</sup> COM (2016) 883 final, COM(2016) 882 final, COM (2016) 881 final.

<sup>10</sup> Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

<sup>11</sup> Il regolamento (UE) 2018/1240 relativo all'ETIAS ha mantenuto i riferimenti all'Eurodac contenuti nella proposta della Commissione relativa all'ETIAS, ma ha precisato, all'articolo 97, che le disposizioni relative alla consultazione dell'Eurodac si applicheranno solo a decorrere dalla data in cui la rifusione del regolamento Eurodac diventerà applicabile.

<sup>12</sup> Considerando (58) del regolamento (UE) 2018/1240 di cui alla nota (1).

In secondo luogo, la presente iniziativa mira anche a definire le relazioni tra l'ETIAS e il SIS. Il nuovo quadro giuridico del SIS è stato adottato nel novembre 2018. La presente proposta contiene quindi le modifiche risultanti dall'adozione dei nuovi regolamenti SIS. In linea con il nuovo quadro giuridico del SIS, si propone di includere la nuova categoria di segnalazioni sui controlli di indagine<sup>13</sup> ai fini della valutazione delle domande. Non si propone, invece, l'inserimento della categoria di segnalazioni sulle decisioni di rimpatrio, in quanto tali segnalazioni vengono cancellate al momento dell'esecuzione della decisione di rimpatrio. Di conseguenza, nel SIS non ci sarà ovviamente alcuna segnalazione di rimpatrio per coloro che avranno presentato domanda di autorizzazione ETIAS dopo aver lasciato l'UE. In terzo luogo, la presente iniziativa intende modificare il regolamento EES per stabilire, dal punto di vista tecnico, la relazione tra l'EES e l'ETIAS.

In quarto luogo, l'iniziativa mira a modificare anche il regolamento VIS al fine di permettere al VIS di ricevere, trattare e rispondere alle interrogazioni dell'ETIAS. Sebbene la Commissione abbia presentato, nel maggio 2018, una proposta di modifica di tale regolamento al fine di potenziare la relativa banca dati, la presente iniziativa propone di modificare il regolamento attualmente in vigore poiché i negoziati sulla proposta di potenziamento del VIS non hanno raggiunto uno stadio sufficientemente avanzato. Tuttavia, se la proposta di modifica del regolamento VIS dovesse essere adottata per prima, potrebbe essere necessario introdurre alcune modifiche tecniche nella presente proposta per allinearla alla versione modificata del regolamento VIS. Viceversa, se dovesse essere adottata per prima la presente proposta, potrebbe essere necessario introdurre alcune modifiche tecniche nella proposta di modifica del regolamento VIS prima della sua adozione.

Peraltro, a seguito dell'adozione di entrambi i regolamenti EES ed ETIAS, è ora necessario allineare il modo in cui l'EES e l'ETIAS interagiscono al modo in cui l'EES e il VIS sono integrati ai fini del processo di controllo di frontiera e della registrazione degli attraversamenti di frontiera nell'EES. Sarà così possibile razionalizzare e semplificare il lavoro delle guardie di frontiera mediante l'attuazione di un processo più uniforme di controllo di frontiera per tutti i cittadini di paesi terzi che entrano nell'UE per un soggiorno di breve durata.

La presente iniziativa non include invece le modifiche relative all'Eurodac - la banca dati dell'UE nel settore dell'asilo e della migrazione irregolare - in quanto la proposta legislativa del maggio 2016 sul potenziamento dell'Eurodac è ancora in discussione<sup>14</sup>. I dati oggi disponibili nell'Eurodac non sono peraltro sufficienti ai fini dell'ETIAS, poiché il sistema attuale contiene solo i dati biometrici e un numero di riferimento, ma non altri dati personali (nome/nomi, età, data di nascita, ecc.) che potrebbero contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'ETIAS. La proposta legislativa del maggio 2016 riguardante la rifusione del regolamento Eurodac mira ad ampliare la finalità di questa banca dati estendendola all'identificazione dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare o entrati nell'UE in modo irregolare. Nello specifico, prevede l'archiviazione di dati personali quali nome/nomi, età, data di nascita, cittadinanza e documenti di identità. Tali dati di identità sono essenziali affinché l'Eurodac possa concorrere al conseguimento degli obiettivi dell'ETIAS.

Quando i colegislatori avranno raggiunto un accordo politico sulla rifusione del regolamento Eurodac, occorrerà integrare il regolamento rifuso con le modifiche necessarie per collegare l'Eurodac all'ETIAS. Inoltre, dopo l'adozione da parte dei colegislatori delle proposte

---

<sup>13</sup> Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione.

<sup>14</sup> COM(2016) 272 final.

legislative della Commissione<sup>15</sup> per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione ai fini della gestione della sicurezza, delle frontiere e della migrazione e dopo il raggiungimento di un accordo politico sulla proposta di rifusione del regolamento Eurodac, la Commissione applicherà il medesimo approccio per quanto riguarda le modifiche necessarie ad includere l'Eurodac nel quadro di interoperabilità dei sistemi di informazione.

Infine, in linea con la comunicazione dell'aprile 2016 dal titolo "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza", la concezione dell'ETIAS dovrà basarsi sul riutilizzo dei componenti hardware e software sviluppati per l'EES<sup>16</sup>. È l'approccio seguito anche dalle proposte legislative sull'interoperabilità dei sistemi di informazione<sup>17</sup>. Sotto il profilo tecnico l'archivio comune di dati di identità e il portale di ricerca europeo previsti dalle proposte legislative sull'interoperabilità dei sistemi di informazione sarebbero sviluppati sulla base dei componenti EES/ETIAS.

La presente proposta, pertanto, contiene le modifiche del regolamento ETIAS necessarie a specificare che il sistema centrale ETIAS dovrebbe avvalersi dei componenti hardware e software del sistema centrale dell'EES al fine di creare un archivio condiviso di dati di identità per la conservazione dei dati alfanumerici di identità dei richiedenti ETIAS e dei cittadini di paesi terzi registrati nell'EES. L'archivio condiviso dovrebbe essere la base per poter rendere operativo l'archivio comune di dati di identità una volta che i colegislatori avranno adottato le proposte legislative sull'interoperabilità dei sistemi di informazione. Inoltre, per un periodo transitorio prima che sia reso disponibile il portale di ricerca europeo, il trattamento automatizzato delle domande ETIAS dovrebbe avvenire utilizzando uno strumento che serva da base per lo sviluppo e l'implementazione del portale di ricerca europeo.

A causa della geometria variabile della partecipazione degli Stati membri alle politiche dell'UE relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è necessario adottare due strumenti giuridici distinti che tuttavia operino in piena sintonia per consentire il funzionamento e l'uso generale del sistema.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

L'ETIAS è stato istituito dal regolamento (UE) 2018/1240<sup>18</sup>, il quale specifica gli obiettivi dell'ETIAS, ne definisce l'architettura tecnica e organizzativa, stabilisce le norme relative al suo funzionamento e all'uso dei dati che il richiedente deve inserire nel sistema, stabilisce regole sul rilascio o sul rifiuto delle autorizzazioni ai viaggi, stabilisce le finalità del trattamento dei dati, identifica le autorità autorizzate ad accedere ai dati e specifica le norme atte a garantire la protezione dei dati personali.

In linea con il regolamento ETIAS, la presente proposta introduce, negli atti giuridici che istituiscono i sistemi di informazione dell'UE, le modifiche necessarie per stabilire la rispettiva relazione con l'ETIAS. Inserisce inoltre nel regolamento ETIAS le disposizioni corrispondenti.

La presente proposta non pregiudica la direttiva 2004/38/CE<sup>19</sup> né in alcun modo la modifica.

---

<sup>15</sup> COM(2018) 478 final e COM(2018) 480 final.

<sup>16</sup> Regolamento (UE) 2226/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

<sup>17</sup> COM(2018) 478 final e COM(2018) 480 final.

<sup>18</sup> Cfr. nota (1).

<sup>19</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE,

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta è coerente con l'Agenda europea sulla migrazione e con le successive comunicazioni, tra cui quella del 14 settembre 2016 dal titolo "Rafforzare la sicurezza in un mondo di mobilità: un migliore scambio di informazioni nella lotta al terrorismo e frontiere esterne più solide" e quella sull'Agenda europea sulla sicurezza<sup>20</sup>, nonché con i lavori e con le relazioni della Commissione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza<sup>21</sup>.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b) e d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b) e d), del TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare misure riguardanti la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata, misure riguardanti i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne e qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne. Tali disposizioni del trattato (o quelle che le hanno precedute, nel caso dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE) sono state la base giuridica per l'adozione dei regolamenti che hanno istituito il sistema di informazione visti (articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del trattato sulla Comunità europea, cui è succeduto l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE), il sistema di ingressi/uscite (articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del TFUE), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (articolo 77, paragrafo 2, del TFUE) e il sistema d'informazione Schengen per quanto riguarda le frontiere (articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del TFUE). La presente proposta ha lo scopo di modificare detti regolamenti e, a tal fine, si basa sull'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b) e d), del TFUE.

- **Sussidiarietà**

La proposta contiene modifiche dei regolamenti che istituiscono sistemi di informazione a livello dell'UE per la gestione delle frontiere esterne e della sicurezza in uno spazio senza controlli alle frontiere interne. Per loro stessa natura, tali sistemi informatici possono essere creati unicamente a livello dell'UE e non mediante iniziative singole degli Stati membri.

- **Proporzionalità**

La presente proposta sviluppa i principi già stabiliti dal legislatore nel regolamento ETIAS.

Ciò emerge chiaramente da quanto segue.

Le specifiche riguardanti lo scambio di dati tra l'ETIAS e ciascuno degli altri sistemi di informazione dell'UE sono in linea con quelle riguardanti gli scambi di dati di cui agli articoli 20 e 23 del regolamento ETIAS.

La concessione all'unità centrale ETIAS di diritti di accesso ai dati di identità contenuti nei sistemi di informazione dell'UE (EES, VIS, SIS ed ECRIS-TCN) rientra nell'ambito delle

---

68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

<sup>20</sup> COM(2015) 185 final.

<sup>21</sup> COM(2018) 470 final.

responsabilità assegnate all'unità centrale ETIAS ai sensi degli articoli 7, 22 e 75 del regolamento ETIAS.

La concessione alle unità nazionali ETIAS di diritti di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE per il trattamento manuale delle domande rientra nell'ambito delle responsabilità ad esse assegnate ai sensi dell'articolo 8 e del capo IV del regolamento ETIAS.

L'inserimento nella presente proposta delle segnalazioni relative a un controllo di indagine è coerente con le disposizioni riguardanti il sostegno agli obiettivi del SIS di cui all'articolo 23 del regolamento ETIAS.

La presente proposta è proporzionata poiché si limita a quanto necessario in termini di azione a livello dell'UE per il conseguimento degli obiettivi perseguiti.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto giuridico proposto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. La legislazione proposta riguarda il funzionamento dei sistemi di informazione centrali dell'UE per la gestione delle frontiere e la sicurezza, tutti già istituiti tramite regolamenti o la cui istituzione è proposta in tale forma. Pertanto l'unico strumento giuridico possibile è il regolamento.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La proposta ETIAS è stata elaborata sulla base di uno studio di fattibilità, nel cui ambito la Commissione ha raccolto i pareri degli esperti degli Stati membri in materia di controllo delle frontiere e di sicurezza. Gli elementi principali della proposta sono stati discussi all'interno del gruppo di esperti sui sistemi di informazione e l'interoperabilità istituito a seguito della comunicazione del 6 aprile 2016 sui sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza. Si sono svolte consultazioni anche con rappresentanti dei vettori aerei, marittimi e ferroviari e con rappresentanti degli Stati membri che hanno frontiere terrestri esterne. Nell'ambito dello studio di fattibilità si è svolta anche una consultazione con l'Agenzia per i diritti fondamentali.

La presente proposta introduce solo modifiche tecniche limitate, che rispecchiano le disposizioni già stabilite nel regolamento ETIAS. Si tratta di adeguamenti tecnici circoscritti che non giustificano l'avvio di consultazioni distinte dei portatori di interessi.

- **Valutazione d'impatto**

La presente proposta non è corredata di una valutazione d'impatto. È coerente con il regolamento ETIAS, la cui proposta si era basata sui risultati dello studio di fattibilità condotto dal giugno all'ottobre 2016.

Poiché la presente proposta non contiene nuovi elementi di natura politica ma si limita a introdurre modifiche tecniche circoscritte, rispecchiando le disposizioni già previste dal regolamento ETIAS, non è necessario procedere a una valutazione d'impatto.

## **Diritti fondamentali**

Rispetto al regolamento ETIAS, la presente proposta si limita a precisare quali dati devono essere confrontati con quali dati degli altri sistemi di informazione dell'UE; prevede inoltre le modifiche necessarie per concedere all'unità centrale e alle unità nazionali ETIAS i diritti di accesso a tali altri sistemi. È pertanto pienamente conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda il diritto alla protezione dei dati personali, e all'articolo 16 del TFUE in virtù del quale ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

### **5. ALTRI ELEMENTI**

#### **• Partecipazione**

La presente proposta si basa sull'*acquis* di Schengen in materia di attraversamento delle frontiere esterne e di visti.

Devono pertanto essere prese in considerazione le conseguenze dei vari protocolli e accordi con i paesi associati esposte in appresso.

Danimarca: a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

Regno Unito e Irlanda: a norma degli articoli 4 e 5 del protocollo sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano agli strumenti giuridici che organizzano e sostengono l'abolizione dei controlli alle frontiere interne e le misure di accompagnamento relative ai controlli alle frontiere esterne e ai visti.

Poiché il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano alla sua adozione, non sono da esso vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.

Islanda e Norvegia: le procedure previste nell'accordo di associazione concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen sono applicabili in quanto la presente proposta costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'allegato A di quell'accordo<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.



Svizzera: il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen<sup>23</sup>.

Liechtenstein: il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen<sup>24</sup>.

Croazia, Cipro, Bulgaria e Romania: nella misura in cui modifica il regolamento che istituisce l'ETIAS, la presente proposta si basa sulle condizioni d'ingresso descritte all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, che tali Stati membri erano tenuti ad applicare al momento dell'adesione all'Unione europea. Poiché la presente proposta intende modificare i regolamenti che istituiscono il VIS, il SIS e l'EES, la sua applicazione integrale da parte dei quattro Stati membri interessati dipende da una decisione unanime del Consiglio di abolire i controlli alle frontiere interne con essi; nel frattempo, è opportuno tener conto sin d'ora delle decisioni 2010/365/UE<sup>25</sup>, (UE) 2017/733<sup>26</sup>, (UE) 2017/1908<sup>27</sup> e (UE) 2018/934<sup>28</sup> del Consiglio.

---

<sup>23</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

<sup>24</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

<sup>25</sup> Decisione 2010/365/UE del Consiglio, del 29 giugno 2010, sull'applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 17).

<sup>26</sup> Decisione (UE) 2017/733 del Consiglio, del 25 aprile 2017, sull'applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Croazia (GU L 108 del 26.4.2017, pag. 31).

<sup>27</sup> Decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'*acquis* di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 39).

<sup>28</sup> Decisione (UE) 2018/934 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa all'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'*acquis* di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 165 del 2.7.2018, pag. 37).

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che stabilisce le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240, (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226 e (UE) 2018/1861**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b) e d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>29</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>30</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>31</sup> ha istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi ("ETIAS") per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere un visto al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne. Esso ha stabilito le condizioni e le procedure per il rilascio o il rifiuto di un'autorizzazione ai viaggi.
- (2) L'ETIAS permette di valutare se la presenza di tali cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri può rappresentare un rischio per la sicurezza, un rischio di immigrazione illegale o un alto rischio epidemico.
- (3) Per consentire la verifica di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1240 è necessario realizzare l'interoperabilità di cui all'articolo 11 di detto regolamento. Senza tale interoperabilità l'ETIAS non può entrare in funzione.
- (4) Il presente regolamento stabilisce in che modo devono essere attuate l'interoperabilità e le condizioni per la consultazione dei dati conservati in altri sistemi di informazione dell'UE e dei dati Europol mediante il processo automatizzato dell'ETIAS ai fini dell'individuazione di riscontri positivi. Di conseguenza, è necessario modificare i regolamenti (UE) 2018/1240, (CE) n. 767/2008<sup>32</sup>, (UE) 2017/2226<sup>33</sup> e (UE)

---

<sup>29</sup> GU C del , pag. .

<sup>30</sup> GU C del , pag. .

<sup>31</sup> Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

<sup>32</sup> Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

2018/1861 (SIS - verifiche di frontiera)<sup>34</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di collegare il sistema centrale ETIAS agli altri sistemi di informazione dell'UE e ai dati Europol e di specificare quali dati saranno trasmessi da e verso tali sistemi di informazione dell'UE e tali dati Europol.

- (5) Come previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240, per ragioni di efficienza e al fine di ridurre i costi l'ETIAS dovrebbe riutilizzare i componenti hardware e software sviluppati per il sistema di ingressi/uscite (EES) ai fini della creazione dell'archivio condiviso dei dati di identità. L'archivio, utilizzato per la conservazione dei dati alfanumerici di identità sia dei richiedenti ETIAS che dei cittadini di paesi terzi registrati nell'EES, dovrebbe essere concepito in modo da consentirne l'ampliamento e la futura trasformazione in "archivio comune di dati di identità". Nella stessa ottica, lo strumento da istituire per permettere all'ETIAS di confrontare in un'unica interrogazione i propri dati con quelli di ogni altro sistema consultato dovrebbe essere concepito in modo tale da consentirne la futura trasformazione in "portale di ricerca europeo".
- (6) È opportuno definire le modalità tecniche che consentono all'ETIAS di verificare regolarmente e automaticamente negli altri sistemi se continuano ad essere soddisfatte le condizioni relative alla conservazione dei fascicoli di domanda stabilite dal regolamento (UE) 2018/1240.
- (7) Al fine di garantire la piena realizzazione degli obiettivi dell'ETIAS e di perseguire gli obiettivi del sistema d'informazione Schengen ("SIS"), è necessario includere tra le verifiche automatizzate una nuova categoria di segnalazione introdotta dalla recente revisione del SIS, più precisamente la segnalazione della persona da sottoporre a controllo di indagine.
- (8) L'autorizzazione ai viaggi ETIAS può essere revocata a seguito della registrazione nel SIS di una nuova segnalazione relativa al rifiuto di ingresso e di soggiorno o ad un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato. È opportuno instaurare un processo automatizzato tra il SIS e l'ETIAS affinché il sistema centrale ETIAS sia informato automaticamente dal SIS di queste nuove segnalazioni.
- (9) Per razionalizzare e semplificare il lavoro delle guardie di frontiera mediante una maggiore uniformità del processo di controllo di frontiera per tutti i cittadini di paesi terzi che entrano nell'Unione per un soggiorno di breve durata, in seguito all'adozione dei regolamenti (UE) 2017/2226 e (UE) 2018/1240, è ora opportuno allineare il modo in cui l'EES e l'ETIAS interagiscono al modo in cui l'EES e il VIS sono integrati ai fini del processo di controllo di frontiera e della registrazione degli attraversamenti di frontiera nell'EES.
- (10) È opportuno garantire le condizioni alle quali l'unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS possono consultare i dati conservati negli altri sistemi di

---

<sup>33</sup> Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

<sup>34</sup> Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

informazione dell'UE ai fini dell'ETIAS mediante norme chiare e precise riguardanti le modalità del loro accesso ai suddetti dati, il tipo di interrogazioni consentite e le categorie di dati consultabili, nei limiti di quanto strettamente necessario per l'assolvimento dei loro compiti. Analogamente, i dati conservati nel fascicolo di domanda ETIAS dovrebbero essere visibili solo per gli Stati membri che utilizzano i sistemi di informazione sottostanti secondo le modalità della loro partecipazione. A titolo d'esempio, le disposizioni del presente regolamento relative al sistema d'informazione Schengen e al sistema di informazione visti costituiscono disposizioni basate su tutte le disposizioni dell'*acquis* di Schengen per le quali sono pertinenti le decisioni del Consiglio<sup>35</sup> sull'applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen e al sistema di informazione visti.

- (11) A norma dell'articolo 73 del regolamento (UE) 2018/1240, l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ("eu-LISA"), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>36</sup>, dovrebbe essere responsabile della fase di progettazione e sviluppo del sistema di informazione ETIAS.
- (12) Il presente regolamento non pregiudica la direttiva 2004/38/CE<sup>37</sup>.
- (13) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (14) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio<sup>38</sup>; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (15) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del

---

<sup>35</sup> Decisione 2010/365/UE del Consiglio, del 29 giugno 2010, sull'applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 17); decisione (UE) 2017/733 del Consiglio, del 25 aprile 2017, sull'applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Croazia (GU L 108 del 26.4.2017, pag. 31); decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'*acquis* di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 39); decisione (UE) 2018/934 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa all'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'*acquis* di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 165 del 2.7.2018, pag. 37).

<sup>36</sup> Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

<sup>37</sup> GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

<sup>38</sup> Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

Consiglio<sup>39</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

- (16) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen<sup>40</sup>, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio<sup>41</sup>.
- (17) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen<sup>42</sup>, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio<sup>43</sup> e con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio<sup>44</sup>.
- (18) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen<sup>45</sup>, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A e B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio<sup>46</sup> e con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio<sup>47</sup>.

---

<sup>39</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

<sup>40</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>41</sup> Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

<sup>42</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

<sup>43</sup> Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

<sup>44</sup> Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

<sup>45</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

<sup>46</sup> Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

<sup>47</sup> Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione

- (19) Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, le disposizioni del presente regolamento che modificano il regolamento che istituisce l'ETIAS costituiscono disposizioni basate sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesse ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.
- (20) Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, le disposizioni del presente regolamento relative al VIS, al SIS e all'EES costituiscono disposizioni basate sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesse ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011, in combinato disposto con le decisioni 2010/365/UE<sup>48</sup>, (UE) 2017/733<sup>49</sup>, (UE) 2017/1908<sup>50</sup> e (UE) 2018/934 del Consiglio<sup>51</sup>.
- (21) È pertanto opportuno modificare i regolamenti (UE) 2018/1240, (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226 e (UE) 2018/1861 (SIS - verifiche di frontiera) del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (22) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>52</sup>,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPO I: MODIFICHE DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1240

### *Articolo 1*

#### ***Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240 [ETIAS]***

- (1) All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il punto seguente:
- "23) "altri sistemi d'informazione dell'UE": il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema di informazione visti (VIS), il sistema d'informazione Schengen (SIS) e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari riguardo ai cittadini di paesi terzi (sistema ECRIS-TCN).".

---

europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

<sup>48</sup> Decisione 2010/365/UE del Consiglio, del 29 giugno 2010, sull'applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 17).

<sup>49</sup> Decisione (UE) 2017/733 del Consiglio, del 25 aprile 2017, sull'applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Croazia (GU L 108 del 26.4.2017, pag. 31).

<sup>50</sup> Decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'*acquis* di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 39).

<sup>51</sup> Decisione (UE) 2018/934 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa all'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'*acquis* di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 165 del 2.7.2018, pag. 37).

<sup>52</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

- (2) All'articolo 4 è aggiunta la lettera seguente:  
"h<sup>53</sup>) sostiene gli obiettivi dell'EES."

---

\* La numerazione tiene conto delle modifiche apportate al regolamento dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (frontiere e visti) [COM(2018) 478 final].

- (3) All'articolo 6, paragrafo 3, sono aggiunti i commi seguenti:

"In particolare, il sistema centrale ETIAS si avvale dei componenti hardware e software del sistema centrale dell'EES ai fini della creazione di un archivio condiviso di dati di identità per la conservazione dei dati alfanumerici di identità dei richiedenti ETIAS e dei cittadini di paesi terzi registrati nell'EES. I dati alfanumerici di identità dei richiedenti ETIAS conservati nell'archivio condiviso di dati di identità fanno parte del sistema centrale ETIAS. [Detto archivio condiviso di dati di identità costituisce la base per l'attuazione dell'archivio comune di dati di identità ("CIR") istituito dal regolamento sull'interoperabilità.]

È fatto salvo l'obbligo di conservare i dati EES e ETIAS separati per logica e di consentire l'accesso secondo quanto stabilito dai regolamenti che istituiscono i rispettivi sistemi di informazione."

- (4) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

Interoperabilità con gli altri sistemi d'informazione dell'UE e i dati Europol

1. È assicurata l'interoperabilità tra il sistema d'informazione ETIAS, gli altri sistemi d'informazione dell'UE e i dati Europol al fine di consentire il trattamento automatizzato di cui agli articoli 20 e 23, all'articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), all'articolo 41 e all'articolo 54, paragrafo 1, lettera b).

[L'interoperabilità sfrutta il portale di ricerca europeo ("ESP") istituito dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/XXX (interoperabilità). Durante un periodo transitorio, prima che l'ESP sia disponibile, il trattamento automatizzato si avvale di uno strumento sviluppato da eu-LISA ai fini del presente paragrafo. Tale strumento serve di base per lo sviluppo e l'implementazione dell'ESP conformemente all'articolo 52 di detto regolamento].

2. Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera i), il trattamento automatizzato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, consente al sistema centrale ETIAS di interrogare il VIS, istituito dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio\*, con i

---

<sup>53</sup>

La numerazione tiene conto delle modifiche apportate al regolamento dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (frontiere e visti) [COM(2018) 478 final].

seguenti dati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere a), a bis<sup>54</sup>), c) e d), del presente regolamento:

- (a) cognome;
  - (b) cognome alla nascita;
  - (c) nome o nomi;
  - (d) data di nascita;
  - (e) luogo di nascita;
  - (f) paese di nascita;
  - (g) sesso;
  - (h) attuale cittadinanza;
  - (i) altre cittadinanze eventuali;
  - (j) tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio.
3. Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere g) e h), il trattamento automatizzato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, consente al sistema centrale ETIAS di interrogare l'EES, istituito dal regolamento (UE) 2017/2226, con i seguenti dati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a d):
- (a) cognome;
  - (b) cognome alla nascita;
  - (c) nome o nomi;
  - (d) data di nascita;
  - (e) sesso;
  - (f) attuale cittadinanza;
  - (g) altri nomi eventuali (pseudonimi);
  - (h) nomi d'arte;
  - (i) soprannomi;
  - (j) altre cittadinanze eventuali;
  - (k) tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio.
4. Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), lettera m), punto ii), e lettera o), e all'articolo 23, paragrafo 1, il trattamento automatizzato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, consente al sistema centrale ETIAS di interrogare il SIS, istituito dal regolamento (UE) 2018/1860 (verifiche di frontiera), con i seguenti dati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera k):
- (a) cognome;
  - (b) cognome alla nascita;

---

<sup>54</sup>

La numerazione tiene conto delle modifiche apportate al regolamento dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (frontiere e visti) [COM(2018) 478 final].



- (c) nome o nomi;
  - (d) data di nascita;
  - (e) luogo di nascita;
  - (f) sesso;
  - (g) attuale cittadinanza;
  - (h) altri nomi eventuali (pseudonimi);
  - (i) nomi d'arte;
  - (j) soprannomi;
  - (k) altre cittadinanze eventuali;
  - (l) tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio;
  - (m) per i minori, cognome e nome o nomi della persona che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore legale del richiedente.
5. Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e d), e lettera m), punto i), e all'articolo 23, paragrafo 1, il trattamento automatizzato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, consente al sistema centrale ETIAS di interrogare il SIS, istituito dal regolamento (UE) 2018/1862 (polizia), con i seguenti dati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera k):
- (a) cognome;
  - (b) cognome alla nascita;
  - (c) nome o nomi;
  - (d) data di nascita;
  - (e) luogo di nascita;
  - (f) sesso;
  - (g) attuale cittadinanza;
  - (h) altri nomi eventuali (pseudonimi);
  - (i) nomi d'arte;
  - (j) soprannomi;
  - (k) altre cittadinanze eventuali;
  - (l) tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio;
  - (m) per i minori, cognome e nome o nomi della persona che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore legale del richiedente.
6. Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera n), il trattamento automatizzato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, consente al sistema centrale ETIAS di interrogare i dati del sistema ECRIS-TCN [nel CIR], istituito dal [regolamento (UE) 2018/XXX], con i seguenti dati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a d):
- (a) cognome;
  - (b) cognome alla nascita;

- (c) nome o nomi;
  - (d) data di nascita;
  - (e) luogo di nascita;
  - (f) sesso;
  - (g) attuale cittadinanza;
  - (h) altri nomi eventuali (pseudonimi);
  - (i) nomi d'arte;
  - (j) soprannomi;
  - (k) altre cittadinanze eventuali;
  - (l) tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio.
7. Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera j), il trattamento automatizzato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, consente al sistema centrale ETIAS di interrogare i dati Europol con le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, indicate all'articolo 20, paragrafo 2, del presente regolamento.
8. Qualora emergano uno o più riscontri positivi, lo strumento di cui all'articolo 11 mette temporaneamente a disposizione dell'unità centrale ETIAS i risultati nel fascicolo di domanda, fino alla conclusione del trattamento manuale di cui all'articolo 22, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 2. In caso di corrispondenza tra i dati messi a disposizione e quelli del richiedente o di persistenza di dubbi, il codice identificativo univoco dei dati per i quali è emerso il riscontro positivo è conservato nel fascicolo di domanda.
- Qualora emergano uno o più riscontri positivi conformemente al presente paragrafo, il trattamento automatizzato riceve l'opportuna notifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) 2016/749.
9. Si ha un riscontro positivo qualora tutti i dati del fascicolo di domanda ETIAS usati per l'interrogazione o alcuni di essi corrispondano in tutto o in parte ai dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati negli altri sistemi d'informazione dell'UE consultati. La Commissione stabilisce mediante atto di esecuzione la corrispondenza parziale, compreso il grado di probabilità.
10. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione stabilisce mediante atto di esecuzione le modalità tecniche per l'attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda la conservazione dei dati.
11. Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, dell'articolo 28, paragrafo 8, e dell'articolo 29, paragrafo 9, nel registrare i dati relativi a un riscontro positivo nel fascicolo di domanda ETIAS è indicata la provenienza dei dati. Ciò include il tipo di segnalazione, tranne per le segnalazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, la fonte dei dati (indicazione dell'altro sistema d'informazione dell'UE o dei dati Europol), il numero identificativo univoco usato nella fonte dei dati per i quali è emerso il riscontro positivo, lo Stato membro che ha inserito o fornito i dati per i quali è

emerso il riscontro positivo e, se disponibili, la data e l'ora in cui i dati sono stati inseriti nell'altro sistema d'informazione dell'UE o nei dati Europol.

- 
- \* Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60)."

(5) È inserito l'articolo seguente:

*"Articolo 11 bis*  
***Sostegno agli obiettivi dell'EES***

Ai fini degli articoli 6, 14 e 17 del regolamento (UE) 2017/2226, un processo automatizzato che utilizza l'infrastruttura di comunicazione sicura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), del presente regolamento interroga e importa dal sistema centrale ETIAS le informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del presente regolamento, il numero della domanda e la scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS, e aggiorna conseguentemente la cartella di ingresso/uscita nell'EES."

(6) All'articolo 12, il comma unico diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo seguente:

"2. Ai fini del paragrafo 1, è concluso un accordo di cooperazione tra l'Unione europea e Interpol. Tale accordo stabilisce le modalità di scambio delle informazioni e le garanzie per la protezione dei dati personali."

(7) All'articolo 20, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

"n) se il richiedente corrisponde a una persona i cui dati sono registrati nel sistema ECRIS-TCN per reati di terrorismo o altri reati gravi."

(8) All'articolo 22 è aggiunto il paragrafo seguente:

"7. Il sistema d'informazione ETIAS conserva i registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate per le valutazioni ai sensi dei paragrafi da 1 a 6 dall'unità centrale ETIAS. Tali registri sono creati e inseriti automaticamente nel fascicolo di domanda. Essi indicano la data e l'ora di ciascuna operazione, i dati collegati ai riscontri positivi ricevuti, il membro del personale che ha effettuato il trattamento manuale ai sensi dei paragrafi da 1 a 6, il risultato della verifica e la corrispondente giustificazione."

(9) L'articolo 23 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) una segnalazione di persona da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico.";

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ove dal confronto di cui al paragrafo 1 risultino uno o più riscontri positivi, il sistema centrale ETIAS trasmette una notifica automatizzata all'unità centrale

ETIAS. Una volta ricevuta la notifica, l'unità centrale ETIAS ha accesso al fascicolo di domanda e agli eventuali fascicoli di domanda collegati al fine di verificare se i dati personali del richiedente corrispondono a quelli contenuti nella segnalazione per la quale è emerso il riscontro positivo e, nel caso in cui la corrispondenza sia confermata, il sistema centrale ETIAS trasmette una notifica automatizzata all'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha inserito la segnalazione. L'ufficio SIRENE interessato verifica a sua volta se i dati personali del richiedente corrispondono a quelli contenuti nella segnalazione per la quale è emerso il riscontro positivo e adotta adeguate misure di follow-up.";

(c) è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Il sistema d'informazione ETIAS conserva i registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate per le valutazioni ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 dall'unità centrale ETIAS. Tali registri sono creati e inseriti automaticamente nel fascicolo di domanda. Essi indicano la data e l'ora di ciascuna operazione, i dati collegati ai riscontri positivi ricevuti, il membro del personale dell'unità centrale che ha effettuato il trattamento manuale ai sensi dei paragrafi da 1 a 4, il risultato della verifica e la corrispondente giustificazione."

(10) È inserito l'articolo seguente:

*"Articolo 25 bis*

***Uso degli altri sistemi d'informazione dell'UE per il trattamento manuale delle domande da parte delle unità nazionali ETIAS***

1. Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 1, le unità nazionali ETIAS hanno accesso diretto agli altri sistemi d'informazione dell'UE e possono consultarli in modalità di sola lettura al fine di esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi e decidere al riguardo conformemente all'articolo 26. Le unità nazionali ETIAS possono consultare i dati di cui agli articoli seguenti:
  - (a) articoli da 16 a 18 del regolamento (UE) 2017/2226;
  - (b) articoli da 9 a 14 del regolamento (CE) n. 767/2008;
  - (c) articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 2018/1861 (SIS - verifiche di frontiera);
  - (d) articoli 26, 32, 34, 36 e articolo 38, paragrafo 2, lettere k) e l), del regolamento (UE) 2018/1862 (SIS - polizia).
2. Al fine di cui al paragrafo 1 le unità nazionali ETIAS hanno altresì accesso ai casellari giudiziari nazionali per ottenere informazioni sui cittadini di paesi terzi e apolidi condannati per reati di terrorismo o altri reati gravi."

(11) All'articolo 26, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) valuta il rischio per la sicurezza o di immigrazione illegale e decide se rilasciare o rifiutare l'autorizzazione ai viaggi se il riscontro positivo corrisponde a una

delle verifiche di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), o lettere da d) a n).".

(12) All'articolo 41, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fatto salvo il paragrafo 2, qualora sia inserita una nuova segnalazione nel SIS relativa al rifiuto d'ingresso e di soggiorno o relativa ad un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato, il SIS ne informa il sistema centrale ETIAS. Il sistema centrale ETIAS verifica se la nuova segnalazione corrisponde a un'autorizzazione ai viaggi valida. In caso affermativo, il sistema centrale ETIAS trasferisce il fascicolo di domanda all'unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha inserito la segnalazione. Qualora sia stata inserita una nuova segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso e di soggiorno, l'unità nazionale ETIAS revoca l'autorizzazione ai viaggi. Qualora l'autorizzazione ai viaggi sia collegata a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato nel SIS o nella banca dati SLTD, l'unità nazionale ETIAS tratta manualmente il fascicolo di domanda.".

(13) L'articolo 88 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) siano entrate in vigore le necessarie modifiche degli atti giuridici che istituiscono i sistemi d'informazione dell'UE di cui all'articolo 11, volte a realizzare l'interoperabilità ai sensi dell'articolo 11 con il sistema d'informazione ETIAS, ad eccezione del regolamento Eurodac rifuso;"

(b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) siano state adottate le misure di cui all'articolo 11, paragrafi 8 e 9, all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafi 3, 5 e 6, all'articolo 18, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafi 3 e 5, all'articolo 33, paragrafi 2 e 3, all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 38, paragrafo 3, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 4, all'articolo 48, paragrafo 4, all'articolo 59, paragrafo 4, all'articolo 73, paragrafo 3, lettera b), all'articolo 83, paragrafi 1, 3 e 4 e all'articolo 85, paragrafo 3;"

(c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"6. L'interoperabilità di cui all'articolo 11 con il sistema ECRIS-TCN ha inizio con l'entrata in funzione [del CIR], prevista per il 2022. L'ETIAS entra in funzione indipendentemente dalla realizzazione dell'interoperabilità con il sistema ECRIS-TCN.

7. L'ETIAS entra in funzione indipendentemente dalla conclusione dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e Interpol di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e indipendentemente dalla possibilità di interrogare le banche dati di Interpol.".

(14) All'articolo 96, il secondo comma è così modificato:

"Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione in conformità dell'articolo 88, ad eccezione degli articoli 6, 11, 11 bis, 12, 33, 34, 35, 59, 71, 72, 73, degli articoli da 75 a 79, degli articoli 82, 85, 87, 89, 90, 91, dell'articolo 92, paragrafi 1 e 2, degli

articoli 93 e 95 e delle disposizioni relative alle misure di cui all'articolo 88, paragrafo 1, lettera d), che si applicano a decorrere dal 9 ottobre 2018."

## **CAPO II: MODIFICHE DI ALTRI STRUMENTI DELL'UNIONE**

### *Articolo 2*

#### ***Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008 [VIS]***

Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:

(1) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità di ciascuno Stato membro, compreso il personale debitamente autorizzato delle unità nazionali ETIAS designate a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio\*, competenti per gli scopi definiti agli articoli da 15 a 22, e al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e degli organi dell'Unione che sono competenti per gli scopi di cui [agli articoli 20 e 21 del regolamento 2018/XX sull'interoperabilità], nella misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei propri compiti conformemente a detti scopi e siano proporzionati agli obiettivi perseguiti.

---

\* Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).";

(2) sono inseriti gli articoli seguenti:

#### *"Articolo 18 ter*

#### ***Interoperabilità con l'ETIAS ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1240***

1. A partire dall'entrata in funzione dell'ETIAS, come previsto all'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, il "CS-VIS" è connesso allo strumento di cui all'articolo 11 di detto regolamento per consentire il trattamento automatizzato previsto dal medesimo articolo.
2. Il trattamento automatizzato di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1240 consente le verifiche previste all'articolo 20 di detto regolamento e le verifiche successive di cui agli articoli 22 e 26 del medesimo regolamento.

Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS si avvale dello strumento di cui all'articolo 11 di detto regolamento per confrontare i dati contenuti nell'ETIAS con

quelli contenuti nel VIS, conformemente all'articolo 11, paragrafo 8, di detto regolamento, utilizzando le corrispondenze elencate nella tabella di cui all'allegato II.

*Articolo 18 quater*

***Accesso dell'unità centrale ETIAS ai dati VIS***

1. L'unità centrale ETIAS, istituita nell'ambito dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1240, ha, ai fini dell'esercizio dei compiti conferitile da detto regolamento, il diritto di accedere e di consultare i dati VIS pertinenti conformemente all'articolo 11, paragrafo 8, del medesimo regolamento.
2. Qualora la verifica dell'unità centrale ETIAS confermi la corrispondenza tra i dati registrati nel fascicolo di domanda ETIAS e quelli contenuti nell'EES o qualora persistano dubbi, si applica la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1240, fatto salvo l'articolo 24 di detto regolamento.

*Articolo 18 quinquies*

***Uso del VIS per il trattamento manuale da parte delle unità nazionali ETIAS***

1. Le unità nazionali ETIAS consultano il VIS usando gli stessi dati alfanumerici usati per il trattamento automatizzato di cui all'articolo 18 ter, paragrafo 2.
  2. Le unità nazionali ETIAS, designate a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, hanno accesso al VIS e possono consultarlo in modalità di sola lettura per esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento. Le unità nazionali ETIAS possono consultare i dati di cui agli articoli da 9 a 14 del presente regolamento.
  3. Dopo un accesso conformemente al paragrafo 1, il personale debitamente autorizzato delle unità nazionali ETIAS registra, nel fascicolo di domanda ETIAS, solo l'esito della valutazione.";
- (3) è inserito l'articolo seguente:

*"Articolo 34 bis*

***Conservazione delle registrazioni***

Per le consultazioni di cui all'articolo 18 ter del presente regolamento è conservata una registrazione di tutti i trattamenti di dati eseguiti nel VIS e nell'ETIAS, in conformità dell'articolo 34 del presente regolamento e dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240.";

- (4) l'allegato è numerato allegato I ed è aggiunto l'allegato seguente:

"Allegato II

Tabella delle corrispondenze di cui all'articolo 18 ter

<b>Dati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 trasmessi dal sistema centrale ETIAS</b>	<b>Dati corrispondenti del VIS di cui all'articolo 9, punto 4, del presente regolamento a fronte dei quali verificare i dati ETIAS</b>
--	--

cognome	cognome
cognome alla nascita	cognome alla nascita (precedente/i cognome/i)
nome o nomi	nome/i
data di nascita	data di nascita
luogo di nascita	luogo di nascita
paese di nascita	paese di nascita
sexso	sexso
attuale cittadinanza	cittadinanza attuale e cittadinanza alla nascita
altre cittadinanze eventuali	cittadinanza attuale e cittadinanza alla nascita
tipo di documento di viaggio	tipo di documento di viaggio
numero del documento di viaggio	numero di documento di viaggio
paese di rilascio del documento di viaggio	autorità che ha rilasciato il documento di viaggio

".

### *Articolo 3*

#### ***Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226 [EES]***

Il regolamento (UE) 2017/2226 è così modificato:

(1) all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

"k<sup>55</sup>) sostenere gli obiettivi dell'ETIAS istituito dal regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio\*.

---

\* Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1)";

(2) sono inseriti gli articoli seguenti:

#### *"Articolo 8 bis*

#### ***Processo automatizzato con l'ETIAS***

Un processo automatizzato che utilizza l'infrastruttura di comunicazione sicura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1240 consente all'EES di creare o aggiornare nell'EES la cartella di ingresso/uscita o la cartella relativa al respingimento di un cittadino di paese terzo esente dall'obbligo del visto conformemente agli articoli 14 e 17 del presente regolamento.

---

<sup>55</sup> La numerazione tiene conto delle modifiche apportate al regolamento dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (frontiere e visti) [COM(2018) 478 final].



Qualora sia creata una cartella di ingresso/uscita di un cittadino di paese terzo esente dall'obbligo del visto, il processo automatizzato consente al sistema centrale dell'EES di:

- (a) interrogare e importare dal sistema centrale ETIAS le informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, il numero della domanda e la scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS;
- (b) aggiornare la cartella di ingresso/uscita nell'EES conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento.

#### *Articolo 8 ter*

#### ***Interoperabilità con l'ETIAS ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1240***

1. A partire dall'entrata in funzione dell'ETIAS, come previsto all'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale dell'EES è connesso allo strumento di cui all'articolo 11 di detto regolamento per consentire il trattamento automatizzato previsto dal medesimo articolo.
2. Fatto salvo l'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1240, il trattamento automatizzato di cui all'articolo 11 di detto regolamento consente le verifiche previste all'articolo 20 di detto regolamento e le verifiche successive di cui agli articoli 22 e 26 del medesimo regolamento.

Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere g) e h), del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS si avvale dello strumento di cui all'articolo 11 di detto regolamento per confrontare i dati contenuti nell'ETIAS con quelli contenuti nell'EES, conformemente all'articolo 11, paragrafo 8, di detto regolamento, utilizzando le corrispondenze elencate nella tabella di cui all'allegato III.

Le verifiche non pregiudicano le norme specifiche di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.";

- (3) all'articolo 9 è inserito il paragrafo 2 bis seguente:

"2 bis. Il personale debitamente autorizzato delle unità nazionali ETIAS, designate a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1240, ha accesso all'EES ai fini della consultazione dei dati in modalità di sola lettura.";
- (4) all'articolo 17, paragrafo 2, è aggiunto il secondo comma seguente:

"Nella cartella di ingresso/uscita sono inseriti anche i seguenti dati:

  - (a) il numero della domanda;
  - (b) la scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS;
  - (c) in caso di autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata, lo Stato membro o gli Stati membri per cui essa è valida.";
- (5) sono inseriti gli articoli seguenti:

*"Articolo 25 bis*  
***Accesso dell'unità centrale ETIAS ai dati dell'EES***

1. L'unità centrale ETIAS, istituita nell'ambito dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1240, ha, ai fini dell'esercizio dei compiti conferitile da detto regolamento, il diritto di accedere e di consultare i dati EES conformemente all'articolo 11, paragrafo 8, del medesimo regolamento.
2. Qualora la verifica dell'unità centrale ETIAS confermi la corrispondenza tra i dati registrati nel fascicolo di domanda ETIAS e quelli contenuti nell'EES o qualora persistano dubbi, si applica la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1240.

*Articolo 25 ter*  
***Uso dell'EES per il trattamento manuale da parte delle unità nazionali ETIAS***

1. Le unità nazionali ETIAS di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240 consultano l'EES usando gli stessi dati alfanumerici usati per il trattamento automatizzato di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 2, del presente regolamento.
  2. Le unità nazionali ETIAS hanno accesso all'EES e possono consultarlo in modalità di sola lettura per esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240. Le unità nazionali ETIAS possono consultare i dati di cui agli articoli da 16 a 18 del presente regolamento, fatto salvo l'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1240.
  3. Dopo un accesso conformemente al paragrafo 1, il personale debitamente autorizzato delle unità nazionali ETIAS registra, nel fascicolo di domanda ETIAS, solo l'esito della valutazione.";
- (6) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 28*  
***Conservazione dei dati estratti dall'EES***

I dati estratti dall'EES a norma degli articoli 24, 25, 26 e 27 possono essere conservati in archivi nazionali e i dati estratti dall'EES a norma dell'articolo 25 bis possono essere conservati nel fascicolo di domanda ETIAS solo qualora ciò sia necessario in casi specifici, conformemente alle finalità per le quali sono stati estratti e al diritto dell'Unione applicabile, in particolare quello riguardante la protezione dei dati, e per non più di quanto strettamente necessario nel caso specifico.";

- (7) all'articolo 46, paragrafo 2, è aggiunto il secondo comma seguente:  
"Per le consultazioni di cui agli articoli 8 bis, 8 ter e 25 bis del presente regolamento è conservata una registrazione di tutti i trattamenti di dati eseguiti nell'EES e nell'ETIAS, in conformità del presente articolo e dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240.";
- (8) è aggiunto l'allegato seguente:

"Allegato III

Tabella delle corrispondenze di cui all'articolo 8 ter

<i>Dati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 trasmessi dal sistema centrale ETIAS</i>	<i>Dati corrispondenti dell'EES di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento a fronte dei quali verificare i dati ETIAS</i>
cognome	cognome
cognome alla nascita	cognome
nome o nomi	nome o nomi
altri nomi (pseudonimi, nomi d'arte, soprannomi)	nome o nomi
data di nascita	data di nascita
sex	sex
attuale cittadinanza	cittadinanza o cittadinanze
altre cittadinanze eventuali	cittadinanza o cittadinanze
tipo di documento di viaggio	tipo di documento di viaggio
numero del documento di viaggio	numero del documento di viaggio
paese di rilascio del documento di viaggio	codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio

".

*Articolo 4*

***Modifiche del regolamento (UE) 2018/1861 [SIS - verifiche di frontiera]***

Il regolamento (UE) 2018/1861 è così modificato:

- (1) al capo III è aggiunto l'articolo seguente:

*"Articolo 18 bis*

***Tenuta dei registri ai fini dell'interoperabilità con l'ETIAS ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1240***

Per ciascun trattamento di dati eseguito nel SIS e nell'ETIAS conformemente agli articoli 36 bis e 36 ter è conservato un registro in conformità dell'articolo 18 del presente regolamento e dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio\*.

\* Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).";

(2) all'articolo 34, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

"g) del trattamento manuale delle domande ETIAS da parte dell'unità nazionale ETIAS a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1240.";

(3) sono inseriti gli articoli seguenti:

*"Articolo 36 bis*

***Accesso dell'unità centrale ETIAS ai dati SIS***

1. L'unità centrale ETIAS, istituita nell'ambito dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1240, ha, ai fini dell'esercizio dei compiti conferitile da detto regolamento, il diritto di accedere e di consultare i dati SIS pertinenti. All'accesso e alla consultazione si applicano le disposizioni dell'articolo 36, paragrafi da 4 a 8.
2. Fatto salvo l'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1240, qualora la verifica dell'unità centrale ETIAS confermi la corrispondenza tra i dati registrati nel fascicolo di domanda ETIAS e quelli di una segnalazione nel SIS, si applica la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1240.

*Articolo 36 ter*

***Interoperabilità con l'ETIAS ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1240***

1. A partire dall'entrata in funzione dell'ETIAS, come previsto all'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale del SIS è connesso allo strumento di cui all'articolo 11 di detto regolamento per consentire il trattamento automatizzato previsto dal medesimo articolo.
2. Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), lettera m), punto ii), e lettera o), del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS usa lo strumento di cui all'articolo 11 di detto regolamento per confrontare i dati di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del medesimo regolamento con quelli contenuti nel SIS, conformemente all'articolo 11, paragrafo 8, di detto regolamento.
3. Qualora sia inserita nel SIS una nuova segnalazione di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale trasmette al sistema centrale ETIAS, tramite il trattamento automatizzato e lo strumento di cui all'articolo 11 di detto regolamento, l'informazione relativa a tale segnalazione ai fini della verifica dell'eventuale corrispondenza della nuova segnalazione a un'autorizzazione ai viaggi esistente."

## **CAPO III: DISPOSIZIONI FINALI**

*Articolo 5*

***Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data stabilita conformemente all'articolo 96, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/1240.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*